

REGIONE PUGLIA
=====

1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
=====

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE "ISTITUZIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE"

Relatore: Avv. Giovanni Margiotta

La 1^ Commissione, riconvocata a seguito di invito rivolto dal Governo regionale, nella seduta del 18/4 u.s. ha preso in esame gli ulteriori elementi di giudizio sottoposti dalla Giunta anche mediante la presentazione del testo del Capitolato speciale di appalto per la gestione del servizio di tesoreria.

In sostanza tali elementi consistono in chiarimenti in ordine all'iter della trattativa privata, che per le modalità riferite, in effetti deve ritenersi atipica.

Infatti la trattativa privata si articolerebbe nella maniera che segue:

- 1° - Invito rivolto alle aziende di credito di cui all'art.5 della legge 7/3/1938 n.141;
- 2° - presentazione di offerte segrete in busta sigillata da parte delle stesse;
- 3° - apertura delle buste in seduta pubblica;
- 4° - determinazione da parte della 1^ Commissione Consiliare delle aziende di credito con le quali la Giunta può avviare la trattativa privata, sulla base delle migliori offerte;
- 5° - trattativa privata da condursi da parte della Giunta;
- 6° - affidamento del servizio di tesoreria previa ratifica da parte della 1^ Commissione della trattativa conclusa dalla Giunta.

Al termine della discussione, su richiesta dei rappresentanti del P.C., che si riservarono di approfondire la questione alla luce dei nuovi elementi, la Commissione deliberò di aggiornare i propri lavori al 20/4/1972.

In quest'ultima seduta la maggioranza della Commissione esprimeva il parere favorevole alla trattativa privata, alla luce delle precisazioni fornite dalla Giunta, ritenendo che la stessa garantisca alla Regione il servizio migliore, alle condizioni ottimali.

La minoranza della Commissione, e più precisamente i rappresentanti del P.C.I., M.S.I., P.S.I.U.P. e P.R.I., dichiarò il proprio parere recisamente contrario.

DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE
CONCERNENTE "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DELLA REGIONE"

Art.1

A norma dell'art.70 dello Statuto è istituito il servizio di Tesoreria della Regione.

Art.2

Il servizio di tesoreria è affidato a trattativa privata, con l'osservanza del procedimento previsto dall'art. 92 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 della legge 7/3/1938 n° 141, esercente l'attività nel territorio della Regione che amministra fondi di terzi per un importo non inferiore a 500 miliardi di lire ed avente un patrimonio non inferiore a 5 miliardi di lire.

Art.3

La Giunta Regionale per lo affidamento del servizio predispone apposito capitolato speciale disciplinante le modalità e le condizioni di re-

sa del servizio.

La Giunta conduce la trattativa e predispone la convenzione. Il capitolato speciale è parte integrante della convenzione.

La convenzione diviene esecutiva con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4

La vigilanza sul servizio di Tesoreria è esercitata dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

=====

REGIONE DELLA PUGLIA

1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE"

Relatore: avv. Giovanni Margiotta

La prima commissione riunitasi il giorno 28 marzo 1972 ha preso in esame il disegno di legge, di iniziativa del governo regionale, relativo alla istituzione del servizio di tesoreria della Regione Puglia.

Previamente la Commissione all'unanimità ha ravvisato sussistere l'opportunità, anzi la necessità, che sia istituito il servizio di tesoreria della Regione Puglia per i motivi che sono riportati nella relazione alla proposta del governo regionale e anche perchè l'art. 70 dello Statuto contempla il diritto di disciplinare l'ordinamento contabile della Regione.

Non v'è dubbio che non ^{più} ulteriormente protrarsi la gestione del servizio di tesoreria dello Stato essendo evidente che tanto costituiva un fatto contingente fino alla acquisizione da parte della Regione della potestà di disciplinare legislativamente la propria organizzazione interna.

Quanto all'esame delle singole norme nessun rilievo è stato sollevato da parte della Commissione relativamente agli articoli 1, 3, 4, 5, mentre invece emendamenti sono stati proposti e discussi in ordine all'articolo 2.

Il primo emendamento ha riguardato se l'affidamento

del servizio debba avvenire, così come nel testo governativo, a trattativa privata o non già invece a licitazione privata.

La maggioranza della Commissione ha ritenuto debba scegliersi questo secondo metodo che offre maggiori garanzie non soltanto di partecipazione ma anche di selezione e quindi dà la possibilità di affidare il servizio ad azienda che sia nelle migliori condizioni di assolvere il servizio stesso, senza dire che elimina la possibilità di trarre deduzioni negative anche nei confronti dell'organo che all'affidamento del servizio è chiamato a procedere.

Il secondo emendamento, aggiuntivo, accettato alla unanimità, si limita ad inserire oltre alle aziende di credito anche il consorzio di aziende di credito.

Il terzo emendamento, che pure è stato approvato con una sola astensione, ha voluto ridurre da 500 a 150 miliardi i fondi amministrati dall'azienda di credito o consorzio fra aziende di credito che saranno chiamate alla licitazione privata e da 5 a 3 miliardi il patrimonio delle stesse.

Lo spirito di talé emendamento è stato appunto quello di consentire per quanto possibile la partecipazione di aziende o consorzi di aziende che svolgono la loro attività in ambito regionale.

Per concludere l'art. 2, secondo la commissione, va così modificato:

"Il servizio di tesoreria è affidato, a licitazione privata, con l'osservanza del procedimento previsto dall'art. 89 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, ad una delle aziende di credito o consorzio di aziende di credito di cui all'art. 5 della legge 7/3/1938 n° 141, esercente l'attività nel territorio della Regione, che amministra fondi di terzi per un importo non inferiore a 150 miliardi di lire e avente un patrimonio non inferiore a 3 miliardi di lire".

Con tali modifiche la Commissione propone al Consiglio la approvazione della proposta di iniziativa del Governo Regionale.

Art.1

A norma dell'art.70 dello Statuto è istituito il servizio di Tesoreria della Regione.

Art.2

Il servizio di tesoreria è affidato a trattativa privata, con l'osservanza del procedimento previsto dall'art. 92 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 della legge 7/3/1938 n° 141, esercente l'attività nel territorio della Regione che amministra fondi di terzi per un importo non inferiore a 500 miliardi di lire ed avente un patrimonio non inferiore a 5 miliardi di lire.

Il servizio di tesoreria è affidato, a licitazione privata, con l'osservanza del procedimento previsto dall'art. 89 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, ad una delle aziende di credito o consorzio di aziende di credito di cui all'art. 5 della legge 7/3/1938 n° 141, esercente l'attività nel territorio della Regione che amministra fondi di terzi per un importo non inferiore a 150 miliardi di lire ed avente un patrimonio non inferiore a 3 miliardi di lire.

Art.3

La Giunta Regionale per lo affidamento del servizio predispose apposito capitolato speciale disciplinante le modalità e le condizioni di re-

sa del servizio.

La Giunta conduce la trattativa e predispone la convenzione. Il capitolato speciale è parte integrante della convenzione.

La convenzione diviene esecutiva con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4

La vigilanza sul servizio di Tesoreria è esercitata dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

=====